

Sentenza: 20 marzo 2013, n. 46

Materia: tutela della concorrenza, appalti pubblici, servizi pubblici locali

Limiti violati (dedotti dal ricorrente): artt. 3, 5, 97, 114, 117, commi primo, secondo, lett. e), terzo, quarto e sesto, 118, 119, commi secondo, terzo, quarto e quinto, Cost.; art. 9, comma 2, L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3; principio di leale collaborazione

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Regione del Veneto

Oggetto: art. 25, comma 1, lett. a), d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Esito:

- 1) inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nella parte in cui introduce l'art. 3-bis, comma 3, nel decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, promosse dalla Regione Veneto, con riferimento agli articoli 3, 5, 97, 114 e 119 della Costituzione, all'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione);
- 2) non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 1 del 2012, quale convertito dalla legge n. 27 del 2012, nella parte in cui introduce l'art. 3-bis, commi 2, 3, 4 e 5, nel decreto-legge n. 138 del 2011, promosse dalla Regione Veneto, con riferimento agli articoli 117, commi primo, secondo, lettera e), terzo, e sesto, 118, 119, commi secondo, terzo, quarto e quinto, Cost. e al principio di leale collaborazione.

Estensore nota: Enrico Righi

Si tratta di impugnazione molto articolata, quasi “frontale” del decreto legge n. 1/2012, da parte della Regione Veneto. La sentenza in esame riguarda solo le censure rivolte dalla Regione all'art. 25, comma 1, lett. a), del citato decreto, che inserisce l'art. 3 bis nel decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni nella legge 14 settembre 2011, n. 148.

In particolare, per quanto si riferisce al comma 2 del citato articolo, come inserito nel d.l. 148/2011, la Regione Veneto ritiene violi sia l'art. 3, che l'art. 117 Cost. Esso prevede che, in sede di affidamento di servizi pubblici mediante gara, l'adozione di strumenti di tutela dell'occupazione, da parte dell'impresa, costituisca elemento di valutazione dell'offerta.

Secondo la ricorrente, ciò equivarrebbe ad affermare che tale elemento sia l'unico al quale informare la valutazione comparativa; in questo modo la Regione incorre in un “*erroneo assunto interpretativo*”, che già pregiudica la qualità dell'impugnativa. A prescindere da tale circostanza, comunque, a parere della Corte, la predisposizione di strumenti di valutazione delle offerte nelle procedure ad evidenza pubblica rientra nella potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza (art. 117, II comma, lett. e) Cost.).

La violazione dell'art. 117 Cost, e per conseguenza dell'art. 118 per la successiva attività amministrativa, risulta esclusa in radice.

La Corte ritiene non sufficientemente argomentata, e pertanto inammissibile, l'asserita violazione dell'art. 3 Cost., sia perché non risulta evidenziata una ridondanza sul riparto di competenze tra Stato e regione, sia perché la lamentata violazione del principio della ragionevolezza si fonda su quell'assunto interpretativo già definito erroneo.

La Regione Veneto contesta inoltre il comma 3 dell'articolo introdotto nel *corpus* del d.l. 148/2011, il quale prevede che il regolare affidamento mediante gara dei servizi pubblici costituisca, a partire dall'anno 2013, elemento di valutazione di virtuosità degli enti territoriali. La norma concretebbe violazione degli art. 5 e 114 Cost., in quanto, a dire della ricorrente, ne risentirebbe l'equiordinazione degli enti territoriali della Repubblica e addirittura verrebbe reintrodotta, per via surrettizia, un meccanismo di controllo sugli atti regionali.

Il ragionamento è prontamente reciso dalla Corte, che richiama un precedente recentissimo e relativo alla stessa Regione Veneto, per dichiarare inammissibile la censura per evidente inconferenza, in quanto risulta palmare l'assenza di qualsiasi meccanismo di cogenza dell'azione statale.

Una carenza assoluta di motivazione rende inammissibili le censure per violazione degli articoli 119, commi 1 e 2, e 97 Cost. (in quest'ultimo caso la Corte ricorda che, oltre l'autosufficienza dei motivi di ricorso, occorre che parametri diversi da quelli sul riparto di competenza siano in tanto invocati in quanto ridondino sul riparto stesso).

La riconduzione della disposizione impugnata alla materia della tutela della concorrenza fa propendere i giudici costituzionali per l'infondatezza della censura relativa alla presunta violazione dell'art. 117 (e per conseguenza 118, trattandosi di materia di competenza esclusiva statale), una volta ricostruita la *ratio* di liberalizzazione del decreto *sub iudice*.

Per quel che concerne il comma 4 del nuovo art. 3 bis del d.l. 148/2011, il quale introduce un meccanismo di premialità nell'assegnazione delle risorse ex art. 119, comma V, Cost., che secondo la ricorrente violerebbe proprio l'art. 119 Cost., in materia di autonomia finanziaria delle regioni, la Corte rileva che invece è esattamente in applicazione del dettato costituzionale che tale disposizione reca criteri premiali a favore degli enti più virtuosi, rispettando la tipicità delle ipotesi ex art. 119, V comma, Cost. (risorse aggiuntive per scopi diversi dalle normali funzioni), introducendo differenziazioni non irragionevoli.

Riferitamente alla supposta violazione del principio di leale collaborazione, si ribadisce in sentenza che esso non riguarda il procedimento legislativo, né, in ogni caso, la materia "tutela della concorrenza".

Entrambe le questioni sono dunque infondate.

La Regione Veneto impugna anche il comma 5 del citato art. 3 bis, ritenendo che esso violi l'art. 117 Cost., perché riprodurrebbe una norma già dichiarata incostituzionale, con la quale si attribuisce allo Stato, in un caso ricadente nell'ambito della legislazione concorrente, la potestà regolamentare, non rispettando il comma sesto dell'art. 117 Cost.. La disposizione demandava ad un decreto ministeriale l'adozione delle regole per l'assoggettamento al patto di stabilità interna delle società *in house*, nonostante si versasse nella materia "*coordinamento della finanza pubblica*" (art. 117, III comma, Cost.).

La norma oggi *sub iudice* provvede direttamente a tale assoggettamento, senza delega alla fonte secondaria. Da questo punto di vista, non sussiste dunque alcun vizio di legittimità costituzionale.

Aggiunge la Corte che anzi la disposizione, lungi dal violare la Costituzione o il diritto comunitario, da un lato detta principi fondamentali nella materia del coordinamento della finanza pubblica e dall'altro, molto opportunamente interviene ad evitare che la modalità di affidamento *in house* non sia ingiustificatamente avvantaggiata rispetto ad altre forme di affidamento, rispetto alle quali vige l'assoggettamento al patto di stabilità.

La Corte conclude per l'infondatezza della questione sollevata.